

**Risposta n. 532**

**OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - utilizzo di registratori telematici in presenza di contabilità separata.**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

#### **QUESITO**

[ALFA], di seguito istante, ha esposto quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante, imprenditore agricolo *ex* articolo 2135 del codice civile, svolge l'attività di "*allevamento di bovini e bufalini da carne*" (ATECO 01.42.00) e l'"*attività di alloggio connesse alle aziende agricole*" (ATECO 55.20.52).

Ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto Iva), l'istante è obbligato a tenere separate le due attività, poiché:

- per l'attività agricola di allevamento ha optato per la determinazione dell'IVA secondo le modalità ordinarie;

- per l'attività commerciale di alloggio presso l'azienda agricola si avvale del regime di determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto prevista per l'agriturismo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Considerato che, attualmente, l'istante certifica i corrispettivi incassati mediante ricevute fiscali, *ex* articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre dal 1° gennaio 2020 l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, l'istante chiede se, a tal fine, può utilizzare un solo registratore telematico per entrambe le attività.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante ritiene possibile tenere separate le due attività anche in presenza di un unico registratore telematico che memorizza, elabora ed invia i dati dei corrispettivi incassati giornalmente all'Agenzia delle entrate.

A tal fine intende rilevare separatamente i corrispettivi relativi alle due attività associando a ciascuna di esse un numero di "reparto" o attribuendo un codice predefinito ad ogni bene ceduto o servizio reso.

Il riepilogo giornaliero dei documenti commerciali emessi dal registratore telematico, infatti, può consentire l'esatta individuazione dei corrispettivi relativi all'attività agricola (cessione di formaggio, speck, carne fresca, ecc.) e quelli relativi all'attività agrituristica.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La soluzione prospettata dal contribuente è condivisibile.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa*

*trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972...".*

Tale obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Il successivo comma 5 precisa che *"La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente."*

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 sono state individuate le caratteristiche tecniche dei registratori telematici e le informazioni che devono essere memorizzate ed inviate per via telematica all'Agenzia.

Tanto considerato, salvo l'obbligo di emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (*SdI*) a richiesta del cliente, le previsioni in parola non escludono la possibilità di memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività, contabilizzate separatamente, avvalendosi di un unico registratore telematico.

Nel caso di specie, tuttavia, considerato che l'istante determina l'IVA relativa all'attività di allevamento con modalità ordinarie e quella relativa all'attività di agriturismo forfettariamente, i corrispettivi relativi a ciascuna delle due attività vanno tenuti distinti per garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili.

A tal fine, la soluzione ipotizzata dall'istante, così come descritta - con cui si ipotizza la rilevazione separata dei corrispettivi mediante assegnazione a ciascuna attività di un numero di "reparto" ovvero con l'assegnazione di un codice a ciascuno dei beni ceduti o dei servizi resi - è condivisibile, sempre che il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell'IVA periodica.

Allo scopo, visto che al momento il registratore telematico trasmette solo un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, occorre tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei "reparti" assegnati a ciascuna attività.

**IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO**

**(firmato digitalmente)**